

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI PROGRAMMA ex art. 11, co.1, L. 68/99

Il giorno |__|__|____|

I Servizi per l'impiego della Provincia, rappresentati da

Il Datore di lavoro rappresentato da

Premesso che

il datore di lavoro ha/non ha stipulato precedenti convenzioni con il Servizio per l'impiego, in base alla Legge 68/99;

il datore di lavoro ha/non ha stipulato precedenti convenzioni con la Direzione Provinciale del Lavoro nel quadro della precedente Legge 482/68;

il datore di lavoro, in quanto soggetto alle disposizioni della Legge 68, dichiara di avere ottemperato all'obbligo di invio del prospetto riepilogativo previsto dall'art.9, co. 6, della L. 68/99, che costituisce parte integrante del presente documento in quanto allegato, oppure in quanto già in possesso del Servizio di collocamento;

il datore di lavoro non è soggetto ad obblighi occupazionali;

in base al prospetto riepilogativo presentato, risulta che il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze |__|__|__| lavoratori disabili pari al |__|__|__| della quota d'obbligo prevista dalla legge 68/99 e che il numero di lavoratori disabili di cui all'art. 1, co. 1, L. 68/99 per i quali risulta obbligato all'assunzione è di |__|__| unità.

le mansioni che possono essere affidate ai lavoratori disabili all'interno del luogo di lavoro risultano essere le seguenti:

Mansioni	Unità lavorative

l'analisi delle condizioni e dinamiche occupazionali dei lavoratori disabili iscritti nell'apposito elenco provinciale ha evidenziato l'esistenza e la necessità di affrontare le seguenti aree problematiche e di bisogno:

a)

b)

c)

d)

Si conviene

1. di attuare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge 68/99, così come di seguito determinato:

1.1 LAVORATORI COINVOLTI NEL PROGRAMMA

Il programma è finalizzato all'assunzione, ovvero, qualora sia stata stipulata apposita convenzione individuale, all'attivazione di un percorso d'integrazione lavorativa finalizzato all'assunzione di un numero di lavoratori disabili pari a |__|__| unità. Al termine di ciascun anno, qualora sulla base del prospetto informativo risulti una variazione nella quota di riserva cui è obbligato il datore di lavoro, le parti si riservano la possibilità di adeguare alla nuova situazione il numero di lavoratori cui è destinato il programma.

1.2 DURATA

Gli obiettivi occupazionali del programma, fermi restando i criteri stabiliti dalla Regione in materia di gradualità delle assunzioni, saranno realizzati entro un termine massimo di anni 3 (tre), prorogabile ad anni 5 (cinque) con delibera della Commissione provinciale del lavoro. L'eventuale interruzione, per cause non dipendenti dall'impresa, dei percorsi d'integrazione lavorativa non costituirà motivo d'inadempimento da parte del datore di lavoro, che tuttavia provvederà, in sostituzione al percorso sospeso, ad assumere un nuovo lavoratore o ad avviare un percorso d'integrazione lavorativa.

1.3 ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEI PERCORSI D'INSERIMENTO

L'avvio dei percorsi individuali d'inserimento lavorativo seguirà il seguente schema temporale:

data: entro il	Numero assunzioni/percorsi da avviare

1.4 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E AVVIAMENTO DEI LAVORATORI

Fatta salva la possibilità di assunzione nominativa generalizzata, l'individuazione e l'avviamento dei lavoratori che entreranno a far parte del presente programma d'inserimento al lavoro saranno effettuati secondo le seguenti modalità:

.....
.....
.....

2 che, per la realizzazione del suddetto programma, potranno essere utilizzati i seguenti strumenti ed azioni:

2.1 UTILIZZO DEL TIROCINIO AZIENDALE

I percorsi d'integrazione lavorativa potranno comprendere un periodo iniziale di tirocinio presso un'unità produttiva del datore di lavoro; la durata del tirocinio non dovrà superare quanto stabilito dalla normativa in materia e sarà fissata per ciascun lavoratore nell'ambito di un'apposita convenzione d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, co. 4, della legge 68/99.

2.2 INIZIATIVE DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Qualora vi sia la necessità di riqualificare professionalmente i lavoratori, i Servizi per l'Impiego della Provincia si impegnano, in collaborazione con il datore di lavoro e/o con il supporto di agenzie qualificate, a predisporre un programma formativo mirato e ad individuare ed attivare le risorse necessarie; le modalità e i contenuti di tale programma formativo saranno specificati nell'ambito di un'apposita convenzione d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, co. 4, della legge 68/99 o mediante un'integrazione alla presente Convenzione.

2.3 AMPLIAMENTO DEL PERIODO DI PROVA

Nel caso in cui i lavoratori non abbiano effettuato un periodo di tirocinio presso un'unità produttiva del datore di lavoro, quando vi sia il consenso del lavoratore e del datore di lavoro, il periodo di prova potrà essere ampliato fino ad una durata massima di sei mesi secondo le modalità stabilite dalla Commissione provinciale per il lavoro.

2.4 DEROGHE AI LIMITI D'ETÀ E DI DURATA PER L'APPRENDISTATO E IL CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

Qualora il lavoratore risulti inoccupato, o abbia avuto in passato solo esperienze lavorative saltuarie, o con mansioni significativamente diverse da quelle riconducibili alla presente convenzione, conformemente a quanto stabilito in materia dalle Commissioni provinciali per il lavoro, potranno essere attuate deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato. Tali deroghe non potranno comunque superare di due anni il limite d'età e di un anno quello di durata previsti dalle norme e dai CCNL in materia.

2.5 CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE

Qualora si riscontri l'adesione del lavoratore, e nell'ambito delle quote previste dalle norme e dalla contrattazione collettiva in materia, potranno essere effettuate assunzioni con contratto di lavoro a termine.

2.6 CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Con accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dal disabile è possibile la costituzione del rapporto ad orario ridotto part-time, ferma restando la computabilità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari.

2.7 SERVIZI DI CONSULENZA, SOSTEGNO, TUTORAGGIO

I Servizi per l'impiego della Provincia si impegnano, in caso di attivazione di percorsi di collocamento mirato, ad attivare adeguate forme di sostegno, consulenza e tutoraggio a favore del lavoratore e del datore di lavoro. Le modalità con cui saranno realizzati tali interventi verranno specificate nell'ambito di apposite convenzioni d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, co. 4, della legge 68/99.

2.8 INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO COOPERATIVE SOCIALI O DISABILI PROFESSIONISTI

Per una quota di lavoratori non superiore a quanto previsto dall'art. 12, co. 1, della L. 68/99, il datore di lavoro potrà attivare apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei lavoratori presso cooperative sociali e/o disabili libero professionisti.

2.9 AGEVOLAZIONI

Per i lavoratori che saranno assunti o che svolgeranno periodi di tirocinio presso il datore di lavoro osservando le condizioni di cui all'art. 13, co. 1, della L. 68/99, potranno essere concessi le agevolazioni di cui allo stesso art. 13, co. 1. L'effettiva erogazione delle agevolazioni è vincolata alla presentazione da parte del datore di lavoro del programma diretto ad ottenere le misure agevolative, così come previsto dal Decreto ministeriale n. 91, del 13 gennaio 2000. L'ammissione alle agevolazioni sarà effettuata dai Servizi per l'impiego della Provincia nei limiti di disponibilità delle risorse ad essi assegnate a valere sui Fondi nazionale e regionale, per il diritto al lavoro dei disabili.

- 3 che lo stato di realizzazione del presente programma sarà monitorato dai Servizi per l'Impiego della Provincia e verranno realizzate verifiche comuni tra le parti con cadenza**
- 4 che con l'adozione del presente programma, per la quota di lavoratori coinvolti e per la durata dello stesso, il datore di lavoro assolve l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili di cui alla L. 68/99;**
- 5 che la stipula della convenzione è, comunque, da ritenersi compatibile con eventuali richieste di "compensazione territoriale" ex art. 5, co. 8, Legge 68/99, nonché di "esonero parziale" ex art. 5, co. 3, della legge medesima;**
- 6 che qualora durante l'attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette, anche l'attuazione della convenzione deve intendersi sospesa;**
- 7 che, qualora una delle parti non adempia agli obblighi assunti, l'altra potrà diffidarla ad adempiere entro 60 giorni, decorsi i quali la convenzione si intende risolta di diritto, fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'allegato A) della delibera della Giunta Regionale contenente i "Criteri di uniforme applicazione della L. 12.03.1999 n. 68 in tema di convenzioni";**
- 8 che il mancato adempimento del programma per cause non imputabili al datore di lavoro, non comporta la decadenza della presente convenzione;**

- 9 che i termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di una delle parti contraenti, qualora mutino oggettivamente le condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al presente programma occupazionale. La presente convenzione potrà inoltre essere modificata qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni normative che regolano la materia oggetto della stessa.**
- 10 che, per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni vigenti.**

Il Datore di Lavoro o Rappresentate legale

Il Responsabile

Servizi per l'Impiego della Provincia